

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 3

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori ROSCIA, STAGLIENO, BOSCO, ROVEDA,  
PAGLIARINI e SPERONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1992

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per  
l'identificazione dei beneficiari dei proventi della specula-  
zione valutaria sulla lira nel mese di settembre 1992

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 13 settembre 1992 il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuliano Amato, annunciava un consistente «riallineamento» della moneta nazionale rispetto alle monete estere. Da quella data negli ambienti bancari e finanziari internazionali corrono notizie inquietanti, e sempre più insistenti, che commentano fatti, episodi, ridda di voci intorno alla svalutazione «annunciata», ai grandi affari realizzati da taluni uomini del mondo politico e finanziario: sulle spalle dei contribuenti italiani è passata un'immensa speculazione valutaria dell'ordine di 100 mila miliardi di lire.

Tale operazione speculativa è da collegare all'inspiegabile - e a nostro avviso censurabile - improvviso aumento del tasso di sconto dal 13,25 al 15 per cento (il più alto dell'ultimo decennio) che il Governatore della Banca d'Italia, Ciampi, effettuò la mattina del 4 settembre a mercato aperto, a sorpresa e senza attendere la chiusura di fine settimana.

La sopravvalutazione della moneta nazionale e l'altissimo tasso di interesse avrebbe favorito la fuga all'estero di enormi capitali (inclusi i capitali «sporchi» frutto di «tangenti», malversazioni ed altre attività della cosiddetta criminalità comune) soprattutto - come da indiscrezioni di fonte bancaria

della Comunità europea - nella settimana antecedente la svalutazione.

Esistono, dunque, fondati motivi per ritenere che i partiti della maggioranza fossero, dalle stesse segreterie, bene informati e con notevole anticipo delle imminenti decisioni di svalutare la lira che il Governo si stava accingendo a prendere.

Con le valutazioni a posteriori dell'andamento della nostra divisa, si evince che chi ebbe notizie certe ha potuto realizzare notevoli vantaggi con un «preveggen- te» trasferimento di capitale all'estero.

Poichè in occasione di congressi politici internazionali, in quel fine settimana, si era notato un eccezionale afflusso all'estero di politici ed ausiliari dei partiti di maggioranza, i timori provocati da una notizia del Tg1, che affermava essere le segreterie dei partiti di maggioranza al corrente della svalutazione, si concretizzavano al punto da ritenere necessario chiarire i fatti in modo definitivo, attraverso una doverosa inchiesta parlamentare, poichè è estremamente grave che dopo un periodo di sostegno alla nostra divisa, l'improvvisa svalutazione, che ha vanificato quel sostegno, possa essere collegata alla «necessità» di una speculazione con cui le segreterie dei concussori si sarebbero rimpinguate in mancanza degli introiti dopo il cosiddetto effetto «Di Pietro».

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita a norma dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione monocratica d'inchiesta che dovrà accertare, in particolare:

a) se vi siano state speculazioni finanziario-valutarie da parte di gruppi pubblici sulla moneta nazionale;

b) se taluni politici italiani, al corrente della data in cui l'autorità monetaria avrebbe proceduto alla svalutazione della lira italiana, attraverso i canali internazionali abbiano costituito all'estero disponibilità in valuta estera per se stessi e per i gruppi politici di cui fanno parte.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 luglio 1993, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è scelto dal Presidente del Senato della Repubblica, fra i membri dei partiti che rappresentano la minoranza parlamentare.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

## Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

3. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

## Art. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

## Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

2. I componenti la Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il

personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

#### Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

#### Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.